



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n° 23/2012

Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- CONSIDERATA** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività di Polizia Giudiziaria inerenti le indagini circa l'incidente subacqueo/sinistro marittimo accaduto nella grotta degli occhi in data 30.06.2012;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 30.06.2012 – ora per allora – sino a termine delle indagini di Polizia Giudiziaria secondo le disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, il personale della Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione delle indagini effettuerà sopralluoghi e riprese video nella "grotta degli occhi" sita nel Capo Palinuro e nelle sue immediate vicinanze per un raggio di 30 mt dall'accesso alla grotta stessa e per tutta la colonna d'acqua soprastante e sottostante.

ORDINA

Articolo 1

Durante il periodo sopraindicato alle unità navali, navi e i galleggianti di qualsiasi tipo, comprese quelle da diporto, ad eccezione dei mezzi nautici impiegati nelle attività di Polizia Giudiziaria, è severamente vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, la balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo soprastante e per tutta la colonna d'acqua di cui al rende noto e nella grotta denominata "Grotta degli occhi".

Le unità navali e le persone che praticano il nuoto ovvero ogni altra attività di superficie e subacquea nelle zone di mare non comprese nel tratto di cui al rende noto, devono mantenersi a debita distanza.

Articolo 2

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati con quelli contenuti in altre Ordinanze emanate da questo Ufficio circondariale marittimo e dalla Capitaneria di porto di Salerno, tutte consultabili presso questo Ufficio e gli Uffici locali marittimi di Marina di Camerota, Scario e Sapri, nonché sul sito web: <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=75>, relative a:

- attività balneari;
- navigazione ed attività ludico-diportistiche;
- pesca marittima ed acquacoltura;
- attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali;

- interdizione alla navigazione ed ancoraggio per presenza di condotte sottomarine ed impianti di acquacoltura;
- esercizio di attività in mare.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005, dal D.Lgs 04/2012 e dall'art. 650 c.p.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, trasmissione alle Amministrazioni interessate, nonché inclusione alla pagina "ORDINANZE" del sito web istituzionale al link: <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=75>, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d'informazione.

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna sino a Termine esigenza.

Palinuro, **01/07/2012**

f.to
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimo Ruggiero